

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / SG

Rinnovo Consiglio camerale – Approvazione disciplinare dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

IL SEGRETARIO GENERALE CONSIDERATO CHE

- ai sensi della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e del D.M. 155/2011, con deliberazione n. 4/C del 22 luglio 2024 il Consiglio camerale ha definito la composizione del Consiglio camerale per il quinquennio 2025-2030 come segue:

| settore attività economica | SEGGI |
|--|-----------|
| Agricoltura | 3 |
| Artigianato | 4 |
| Industria | 4 |
| Commercio | 3 |
| Cooperative | 1 |
| Turismo | 1 |
| Trasporti e spedizioni | 1 |
| Credito e Assicurazioni | 1 |
| Servizi alle Imprese e Altri Settori | 4 |
| Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori | 1 |
| Associazioni di Tutela degli Interessi dei Consumatori | 1 |
| Liberi professionisti | 1 |
| Totale componenti Consiglio | 25 |

- ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del D.M. 156/2011 il Presidente della Camera di commercio con Determinazione Presidenziale n. 7 dell'11 novembre 2024 le procedure previste dallo stesso decreto per il rinnovo del Consiglio camerale, pubblicando apposito avviso all'Albo camerale e dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale;

- ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. la procedura per rilevare il grado di rappresentatività delle organizzazioni e associazioni, ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio, prevede che gli elenchi degli associati delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti

siano depositati presso la Camera di commercio, onde consentire lo svolgimento delle opportune verifiche;

- ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 156/2011 le suddette organizzazioni e associazioni fanno pervenire nei termini perentori di 40 giorni dall'avvio della procedura la documentazione prevista e l'elenco delle imprese associate (per le organizzazioni imprenditoriali), in regola nell'ultimo biennio con il pagamento di almeno una quota annuale di adesione e l'elenco degli associati (per le associazioni sindacali e dei consumatori) con le modalità contenute nello stesso decreto;

- in particolare, l'art. 7 del D.M. 156/2011 dispone che i trattamenti di tutti i dati sensibili e giudiziari, indispensabili al compimento della procedura di designazione dei componenti dei Consigli camerali, nonché per l'espletamento delle verifiche di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge, hanno finalità di rilevante interesse pubblico, a norma degli artt. 65 e 67 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 5 del D.M. 156/2011, nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 non risultino regolari, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni;

- il citato D.M. prevede sia casi di esclusione dal procedimento che casi di irricevibilità;

- secondo il comma 3 dell'art. 7 del D.M. 156/2011 i trattamenti dei dati personali, contenuti negli elenchi delle imprese associate e degli associati, sono consentiti esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive, di cui al D.P.R. n. 445/2000, per le verifiche effettuate dalla Camera di commercio su richiesta del Presidente della Giunta regionale, fatte salve, comunque, le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria, nonché, limitatamente agli elenchi delle imprese associate, anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale versato dalle imprese da trasmettere, aggregati con riferimento a ciascun elenco, al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine dell'avviso pubblico per l'avvio della procedura di rinnovo del Consiglio camerale;

- i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle Camere di commercio, indispensabili per attuare la procedura prevista dal D.M. 156/2011, sono individuati dal regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di ciascuna Camera di commercio adottato ai sensi del Reg. UE n. 2016/679;

- con deliberazione n. 14/C del 1° dicembre 2008 il Consiglio camerale ha approvato il Regolamento per le linee guida sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà e sull'acquisizione diretta dei documenti;

- con nota n. 00033424 del 05/04/2019 la Regione Piemonte ha precisato che, fermo restando quanto già previsto dal D.M. 156/2011, rimangono

vigenti le circolari esplicative, in merito all'attività di verifica che deve essere svolta dalla Camera di commercio sugli elenchi trasmessi dalle associazioni di categoria, il parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0098348 del 12/6/2013 e la circolare prot. 0039517 del 7/3/2014, in particolare per i seguenti aspetti:

- necessità di verifica della corrispondenza dei codici Ateco delle imprese dichiarate con i relativi settori secondo il seguente schema:

| descrizione settore | settori ateco 2007 | tipologia impresa |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| Agricoltura | A | Non artigiane e non cooperative |
| industria | B,C,D,E,F | Non artigiane e non cooperative |
| commercio | G | Non artigiane e non cooperative |
| artigianato | A,B,C,D,E,F,G,P,Q,R,S,T | artigiane |
| turismo | I | tutte (anche artigiane, anche cooperative) |
| trasporti e spedizioni | H | tutte (anche artigiane, anche cooperative) |
| credito e assicurazioni | K | tutte (anche artigiane, anche cooperative) |
| cooperative | A,B,C,D,E,F,G,P,Q,R,S,T | cooperative |
| servizi alle imprese e altri settori | J,L,M,N ----- P,Q,R,S,T | tutte (anche artigiane, anche cooperative) ----- Non artigiane e non cooperative |

- obbligo di effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e la conseguente opportunità di approvare un disciplinare dei controlli che renda oggettiva e trasparente la modalità di effettuazione degli stessi applicando

- necessità di verifica puntuale sulle quote associative; al riguardo la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 0039517 del 7/3/2014, ribadiva che le organizzazioni possono dichiarare le imprese di cui siano in grado di dimostrare il pagamento dell'intera quota adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia delle stesse; il Ministero precisava, inoltre, che: *“in merito alla quantificazione della quota associativa si rende necessario evidenziare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica;*

- verifica di eventuali duplicazioni all'interno dello stesso elenco presentato dalla stessa associazione; la Camera di commercio può verificare tale ipotesi e escludere l'utilizzo dell'impresa da parte della stessa associazione;

- possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; al riguardo, tuttavia, è necessario che la Camere di commercio svolga specifici controlli al fine di accertare la veridicità della multipla iscrizione, al fine di evitare duplicazioni non debite; nel caso di apparentamento di più organizzazioni sarà necessario richiedere la prova dell'effettiva adesione alle diverse organizzazioni interessate;

- obbligo, in caso di irregolarità, per la Camera di commercio di comunicare all'organizzazione di categoria interessata le discordanze, onde consentire alla stessa la rettifica e la regolarizzazione delle posizioni evidenziate; in caso di non ottemperanza, tali posizioni non dovranno essere considerate ai fini del calcolo della rappresentatività;

- la Camera di commercio dovrà comunicare alla Regione il dato complessivo, relativo al numero di imprese associate, al netto di quelle per le quali non è stata possibile la regolarizzazione, e il dato complessivo relativo al diritto annuale complessivamente versato dalle medesime imprese;

- tutto ciò premesso

DETERMINA

- di approvare il disciplinare dei controlli sulle dichiarazioni presentate ai fini del rinnovo del Consiglio camerale 2025-2030 allegato alla presente deliberazione;
- di comunicare alla Regione il dato complessivo, relativo al numero di imprese associate, al netto di quelle per le quali non è stata possibile la regolarizzazione, e il dato complessivo relativo al diritto annuale complessivamente versato dalle medesime imprese.

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

DISCIPLINARE CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI PRESENTATE AI FINI DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE

PREMESSA

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 di riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 "Regolamento sulla composizione dei consiglio delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";

Visto il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 156 "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";

Visto lo Statuto camerale approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio camerale n. 4/C in data 22/07/2024;

Vista la nota della Regione Piemonte n. 00033424 del 5 aprile 2019;

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito Camera di commercio) di Cuneo dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori nel procedimento di rinnovo del Consiglio camerale di cui al D.M. 156/2011 finalizzate a rilevare il grado di rappresentatività per la ripartizione dei seggi del Consiglio camerale a seguito di avvio della procedura, come previsto dal comma 1 articolo 1 del medesimo decreto.
2. Definisce inoltre i controlli su dati e informazioni di proprie banche dati per la verifica di riscontri sulle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni e associazioni di cui al comma 1.

Articolo 2 – Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dalla Camera di commercio di Cuneo sono puntuali o a campione. La Camera di commercio effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui

sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni presentate.

2. I controlli sono preventivi o successivi a seconda che siano effettuati durante il procedimento o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
3. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.

Articolo 3 – Controlli puntuali

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
 - a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in conformità alle disposizioni del D.M. 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale della Camera di commercio di Cuneo;
 - b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero l'operatività nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - e) l'iscrizione delle imprese, inserite negli elenchi, al Registro delle Imprese;
 - f) la corrispondenza tra la classificazione Ateco delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione imprenditoriale concorre;
 - g) qualora l'organizzazione concorra per più settori l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
2. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità nelle dichiarazioni di cui al punto precedente, il Responsabile del procedimento informa l'organizzazione o associazione interessata di tali discordanze, al fine di consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 articolo 5 del D.M. 156/2011, di provvedere alla regolarizzazione di quanto comunicato.
3. Le posizioni per le quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta dall'ente camerale non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.
4. E' facoltà del Responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura della procedure di controllo.

5. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale, Infocamere scpa.

Articolo 4 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali.

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano l'elenco delle imprese associate dichiarate nell'allegato B del D.M. 156/2011 e hanno per oggetto:
 - a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;
 - b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2022-2023.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio:

| IMPRESE | PERCENTUALE DEL CAMPIONE DI VERIFICA |
|-----------------|--------------------------------------|
| Da 1 a 500 | 5,00% |
| Da 501 a 1000 | 3,00% |
| Da 1001 a oltre | 1,00% |

Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencate le imprese negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, utilizzando la funzione CASUALE presente nei software più comuni per i fogli di calcolo.

3. Estratto il campione, il Responsabile del procedimento chiede all'organizzazione interessata, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risultano incongruenti un numero pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata. Qualora le discordanze emerse nel campione esaminato siano superiori a tale proporzione, si rende necessario ampliare il medesimo campione fino ad estendere i controlli sulla totalità dei dati, se ne sussistono i presupposti. L'esigenza di ampliamento del campione di controllo, fino eventualmente alla totalità dei dati, può verificarsi, ad esempio, se puntuali e circostanziate contestazioni da parte di altra associazione concorrente facciano ritenere tale opportunità.

Articolo 5 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano l'elenco degli iscritti dichiarati nell'allegato D del D.M. 156/2011 e hanno per oggetto l'iscrizione all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori e il relativo pagamento.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità dal campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 100 iscritti per organizzazione sindacale o associazione dei consumatori. Il campione è estratto utilizzando la funzione CASUALE presente nei software più comuni per i fogli di calcolo.
3. Estratto il campione, il Responsabile del procedimento chiede all'organizzazione o associazione interessata, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risultano incongruenti un numero pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata.

Articolo 6 – Criteri per la tutela della riservatezza dei dati trasmessi

1. Al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori i controlli a campione trovano giustificazione, anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura e della necessità di evitare un'azione non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento, limitatamente a quelle verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di ricostituzione del Consiglio camerale.
2. I controlli non giustificati dalle rilevanti esigenze di cui al punto 1 non hanno luogo, come può avvenire nel caso in cui non vi siano organizzazioni o associazioni concorrenti o controinteressate per il medesimo settore e come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota 183847 del 4.10.2011.

Articolo 7 – Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'Ente camerale;
- b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'Ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.